

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare e per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse della sig.ra **Francesca Picone**, nata a Messina il 12 luglio 1972, C.F. PCN FNC 72L52 F158K, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, **dall'avv. Aurora Notarianni** C.F. NTR RFR 63L45 F888C, pec: auroranotarianni@pec.giuffre.it - fax: 090 9485147 e **dall'avv. Daniele Franchina** C.F. FRN DNL 80H30 F158X, pec: danielefranchina@pecavvpa.it fax: 090.6510699 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, viale San Martino 146

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille, Messina (CF 80003660836, pec messina@mailcert.avvocaturastato.it)
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.: 80018500829, Via Fattori, 60 90146 Palermo, pec: drsi@postacert.istruzione.it *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille Messina.
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* C.F.: 80005000833 Via S.Paolo Is. 361 - 98122 Messina uspme@postacert.istruzione.it *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille Messina (CF 80003660836, pec messina@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A345 e A346 nei 101 ambiti territoriali italiani vigenti per gli anni



scolastici 2014/2017 e nelle **graduatorie di merito** della Regione Sicilia per l'insegnamento nella scuola secondaria classe di concorso A345 e A346 vigenti che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

per l'annullamento e/o disapplicazione

previa dichiarazione di illegittimità, del provvedimento di assegnazione della ricorrente nell'Ambito territoriale Lazio e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e/o conseguenti, posti in essere in occasione dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui hanno leso il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad uno degli Ambiti territoriali Sicilia – Messina richiesti secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

per la condanna

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, nella persona dell'attuale rappresentante legale *pro tempore*,

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella persona dell'attuale rappresentante legale *pro tempore*, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni,

ad assegnare l'odierna ricorrente ad una delle sedi disponibili dell'Ambito territoriale Sicilia – Messina richiesti o di altra sede secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

A sostegno della domanda cautelare si premette

IN FATTO

L'odierna ricorrente, docente della scuola secondaria di primo grado per insegnamento di lingua straniera (Inglese classe di concorso A345), ai sensi della legge n.107/2015, previa rituale domanda **(all.1)**, è stata individuata in data 10.11.2015, quale destinataria di proposta di assunzione in ruolo nella Provincia di Messina, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 **(all.2)**.

Nel termine di decadenza previsto dalla legge la ricorrente ha comunicato la sua accettazione della proposta di assunzione in ruolo con atto trasmesso online tramite il sistema Polis del Ministero **(all.3)**. Il Ministero ha, quindi,



comunicato il perfezionamento della proposta di assunzione confermando l'assegnazione per l'insegnamento di lingua inglese (classe di concorso A345) nella provincia di Messina (all.4).

La ricorrente, quindi, in data 11.12.2015 - 5.4.2016 ai sensi dell'art.1 comma 99 L.107/2015, ha stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento su posto Normale **(all.5).**

Prima dell'immissione in ruolo, precisamente dall'a.s. 2002/2003, e per tredici anni l'odierna ricorrente ha prestato servizio, con contratti a tempo determinato, stipulati in ragione del punteggio maturato nelle **graduatorie ad Esaurimento** della provincia di Messina in cui la stessa era inserita avendo superato il Concorso Ordinario per titoli ed esami bandito, ai sensi del D.M. del 10 agosto 1998 per l'accesso al ruolo per l'insegnamento nelle classi di concorso A345 e A346. Negli anni in cui non ha prestato servizio presso la scuola pubblica, la ricorrente ha comunque insegnato con contratti annuali presso la scuola paritaria "Ancelle Riparatrici – Madonna della Lettera" di Messina, come da attestazione di servizio prodotta in allegato al modello di domanda di mobilità presentato tramite il sistema di istanze on-line **(all.6).** Per tale periodo di insegnamento non ha ottenuto il riconoscimento di alcun punteggio.

La ricorrente ha superato, altresì, il Concorso per titoli ed esami di cui al D.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 e, pertanto, è stata inserita anche nelle rispettive **graduatorie di merito** della Regione Sicilia per l'insegnamento nella scuola secondaria (classe di concorso A345 e A346), alla posizione n. 68 e n. 34 **(all.7).**

La contemporanea presenza nelle due citate graduatorie (Graduatorie ad Esaurimento di Messina e Graduatorie di Merito da Concorso 2012), ha comportato per l'odierna ricorrente la possibilità di ottenere l'immissione in ruolo da entrambi i "canali" di accesso previsti dall'art. 399, comma 1, del D.Lgs. n. 297/94, secondo cui "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per



cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 (oggi ad Esaurimento)”.

Tale circostanza è utile per evidenziare che l'odierna ricorrente, inserita a pieno titolo in entrambe le graduatorie, aveva diritto, dopo anni di precariato, ad ottenere l'immissione in ruolo nella Provincia/Regione corrispondente alla Graduatoria di rispettiva appartenenza, potendo quindi beneficiare di entrambi i canali di reclutamento previsti dal D.Lgs. n. 297/94 (nel caso di specie dalle GaE della Provincia di Messina e dalle G.M. della Regione Sicilia), secondo le procedure ordinarie di cui al citato art. 399 del D.Lgs. n. 297/94.

Tuttavia, il sistema “ordinario” di reclutamento (da GaE) è stato superato dalla legge n. 107/2015 con cui il legislatore ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, avviato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per il Personale Scolastico con il D.D.G. n. 767 del 17 luglio 2015.

La ricorrente, vedendo nel piano straordinario una concreta possibilità di ottenere l'agognata immissione in ruolo, ha presentato rituale domanda di partecipazione al “piano nazionale” chiedendo di essere trattata per la categoria “inseriti in G.a.E” (già all.1), atteso che la legge n. 107/15, all'art. 1 comma 97, ha previsto espressamente che “*i soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96*” (ovvero sia alle GaE che alle G.M. come nel caso di specie) **devono scegliere per quale delle due categorie essere trattati.**

Nel corso del presente ricorso, dimostreremo come tale scelta si ripercuoterà contro la ricorrente in seguito al successivo espletamento **delle operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017** (le cui regole procedurali stabilite in sede di contrattazione collettiva e fissate nel CCNI dell'8 aprile 2016 non erano ancora conosciute al momento della presentazione della domanda di partecipazione al piano straordinario), con cui è stata attribuita la sede “definitiva” a tutti i neo immessi in ruolo che hanno avuto la sede “provvisoria” in attuazione della legge 107/2015.

Come disposto dalla Legge n. 107/15, la ricorrente ha presentato, tramite il portale *Istanze on line* all'uopo predisposto dal Miur, rituale domanda di



mobilità interprovinciale (**all.8**) per la scuola secondaria di primo grado, posto comune classe concorso A345. Ha indicato tutti gli ambiti territoriali d'Italia, così come **imposto** dal C.C.N.I.¹ e dalla pedissequa O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 e, ovviamente, ha dato preferenza all'ambito "Sicilia 0015", nel quale è ricompresa la sede scolastica di originaria immissione in ruolo, ma soprattutto nel quale è ricompresa la propria città di residenza dove vivono i suoi familiari. Nonostante le preferenze espresse ed il punteggio ricoperto in graduatoria, in data 3 agosto 2016, l'odierna ricorrente ha ricevuto comunicazione via email dell'esito delle operazioni di mobilità ed ha appreso di essere stata trasferita presso l'Ambito "Lazio 0004", ovvero presso uno degli ambiti indicati tra gli ultimi in ordine di preferenza (**all.9**) ed in data 23 agosto 2016 ha ricevuto la notifica della sede scolastica di servizio assegnata, tramite comunicazione telematica in cui si legge che "[...] la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'Istituto: RMIC83100G – IC via delle ALZAVOLE" di Roma (**all.10**).

La ricorrente ha poi avuto modo di riscontrare, dalla lettura dei bollettini dei trasferimenti interprovinciali per la scuola secondaria di primo grado pubblicato dall'A.T. di Messina, che diversi docenti hanno ottenuto il trasferimento negli stessi ambiti da lei prescelti in via preferenziale, **pur avendo un punteggio inferiore e pur essendo privi di precedenza di cui all'art. 13 del C.C.N.I.** come da graduatoria allegata (**all.11**).

L'odierna ricorrente – senza esito - ha proposto, dapprima, tempestivo reclamo (**all.12**) in data 5.8.2016 formulando istanza di accesso per conoscere le modalità dei trasferimenti ed i nominativi dei docenti inseriti nei movimenti degli Ambiti prescelti di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa e Palermo. Successivamente, richiesta di conciliazione (**all.13**) in data 12.8.2016 riproponendo l'istanza di accesso agli atti al fine di ottenere un provvedimento di rettifica dell'assegnazione disposta e, conseguentemente, l'attribuzione di una delle sedi territoriali Ambito Sicilia Messina indicate tra le prime nel modello di domanda.

Come estremo tentativo di evitare l'immediato trasferimento presso la nuova sede di servizio, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di assegnazione

¹ **l'art. 6**, in riferimento ai docenti assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE prevede che "[...]la mobilità avverrà **secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio".



provvisoria per l'a.s. 2016/17 (**all.14**) ottenuta nel comprensorio delle isole Eolie con spezzoni orario sparsi in tre differenti plessi scolastici siti in tre diverse isole e specificatamente: n. 3 h presso l'I.C. "Lipari Santa Lucia", n. h. 9 presso il "Lipari 1 – Malfa Vespucci" e n. h 6 presso la sede di Stromboli.

L'assegnazione provvisoria se da un lato ha evitato alla ricorrente, almeno per l'anno scolastico 2016/2017, un imprevedibile e gravoso trasferimento a Roma, dall'altro la costringe a continui spostamenti dalla propria città di residenza alle isole Eolie ed all'interno dell'arcipelago per poter prestare la propria attività di docenza nei tre plessi sopra indicati, con tutti gli evidenti disagi del caso, ancor più penosi se si considera che ella presta assistenza agli anziani genitori afflitti da serie patologie (come da certificati medici **all.15**) e che il trasferimento quotidiano dal luogo di residenza a quello di lavoro è soggetto alle incognite che il trasporto marittimo comporta.

Per quanto sopra premesso e ritenuto che il provvedimento di mobilità disposto presso l'Ambito Lazio 0004, con assegnazione in Roma IC via delle Alzavole, è illegittimo perché *contra legem* e discriminatorio e tale va dichiarato o comunque disapplicato per i seguenti motivi di

IN DIRITTO

Sulle modalità di applicazione del cd "piano straordinario di assunzione"

Con la Legge n. 107/2015 è stata prevista, per l'anno scolastico 2015/2016, l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Il Legislatore, nel chiaro intento di porre fine allo storico problema del precariato nel mondo della scuola, ha introdotto una procedura nazionale di selezione sulla base della quale individuare i soggetti cui destinare il contingente "eccezionale" di posti da assegnare con contratto a tempo indeterminato.

A tal uopo, in aggiunta ai 47.476 posti disponibili e vacanti per come risultanti dal sistema Informativo del Ministero, ha destinato ulteriori 55.258 posti (comune e sostegno) da assegnare nell'ambito del "piano straordinario" **ripartiti a metà** tra i soggetti inseriti nelle Graduatorie di merito da Concorso 2012 e quelli inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. C, della Legge n. 296/06.



Questa iniziale equità nella distribuzione dei posti è successivamente venuta meno con le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017, determinando (come meglio illustreremo di seguito) in un evidente trattamento discriminatorio a discapito dei docenti assunti da G.a.E.

Infatti, **il C.C.N.I. dell'8 aprile 2016, all'art. 2, comma 3**, ha disposto che *“i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali” (All.16).*

Appare evidente la discriminazione operata dall'Amministrazione adita nel posporre le istanze di mobilità dei docenti assunti da G.a.E. rispetto a quelli assunti da Concorso nella medesima fase (B e C) del piano straordinario di assunzioni; discriminazione posta in essere soltanto col C.C.N.I. e con la pedissequa O.M. dell'8 aprile 2016, che hanno introdotto una distinzione in fasi e sottofasi in cui svolgere le operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/17, in palese aggravamento rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 107/15 che di certo non ha previsto né legittima tali determinazioni adottate in sede di contrattazione collettiva.

Ed invero, il legislatore, in previsione delle future operazioni di mobilità, si è limitato a precisare all'art. 1, comma 108, che *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui*



all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Non ha ragion d'essere e non si comprende, pertanto, il successivo trattamento giuridico differenziato attuato col piano di mobilità straordinaria tra soggetti che possono vantare gli stessi diritti e le stesse tutele, atteso che tale scelta non trova alcun fondamento legislativo che disponga in tal senso.

Improvvidamente, infatti, questa condizione di parità nell'accesso è venuta meno con la procedura di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017 che ha posposto i docenti assunti da G.a.E. rispetto a quelli assunti da Concorso così determinando in un evidente trattamento discriminatorio a discapito dei primi.

In violazione delle regole di correttezza e buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.), l'amministrazione ha disatteso il contratto perfezionatosi con la domanda, la proposta di assunzione e l'accettazione vanificando la volontà espressa dalle parti di immissione in ruolo con assegnazione del posto di lavoro nell'Ambito territoriale di Messina (già **all. da 1 a 4**).

La legge n.107/15 non ha previsto alcuna differenza di trattamento tra i docenti assunti da G.a.E. e quelli assunti da Concorso pertanto è contraria a legge la procedura di mobilità attuata in applicazione delle disposizioni contenute nel C.C.N.I. dell'8 aprile 2016.

La disposizione discriminatoria e illegittima è stata recepita anche nella **O.M. dell'8 aprile 2016**, che distingue in fasi e sottofasi le operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/17 posponendo le istanze dei docenti assunti da G.a.E. rispetto a quelli assunti da Concorso nella medesima fase (B e C) del piano straordinario



di assunzioni ed aggravando in maniera ingiustificata la procedura prevista dalla Legge n. 107/15.

Ancor più ingiustificata è la discriminazione retroattiva a discapito della ricorrente che assunta da G.a.E. ma vincitrice di Concorso di merito può vantare la stessa posizione giuridica iniziale e gli stessi diritti dei soggetti assunti da queste seconde graduatorie.

Tali considerazioni valgono a dimostrare la palese illegittimità e, conseguentemente, l'erroneità dei bollettini dei trasferimenti interprovinciali pubblicati dai vari AA.TT. d'Italia che hanno determinato il trasferimento dell'odierna ricorrente nella sede oggetto di contestazione.

Tali bollettini sono infatti il frutto della scelta errata dell'Amministrazione che ha ritenuto di trattare in modo differente soggetti che sono stati ritenuti dal Legislatore nella medesima situazione giuridica: da un lato gli aspiranti assunti dalle Graduatorie da Concorso ai quali è stato consentito di confermare la sede provvisoria assegnata col piano straordinario nell'a.s. 2015/16; dall'altro gli aspiranti assunti dalle G.a.E. ai quali è stata preclusa *ex ante* ogni possibilità di scelta in tal senso.

L'algoritmo, messo a punto dal Miur risulta (da notizie di stampa posto che non si è avuta risposta alla domanda di accesso) che sia stato calibrato innanzi tutto differenziando gli iscritti nelle graduatorie di merito da quelli delle graduatorie ad esaurimento. Poi è stato considerato il punteggio in lista per poi incrociarlo con la preferenza della provincia.

Per contro, una corretta applicazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione, di correttezza e buona fede avrebbero dovuto condurre l'amministrazione a far concorrere tutti i docenti assunti col piano straordinario su un piano di eguaglianza in ragione del punteggio maturato nelle graduatorie per la mobilità.

Si è così verificato che la ricorrente che ha un diritto acquisito e scaturente da un titolo legittimo anteriore è stata discriminata per effetto della concorrenza di altri che quel titolo lo hanno acquisito molti anni dopo, come accaduto per gli idonei del concorso di cui al D.d.g. n. 82 del 2012.



A quanto sopra evidenziato, si aggiunga, ad ulteriore aggravamento della discriminazione subita dalla ricorrente, che questa, per il mero fatto di aver confidato nel piano straordinario di assunzioni voluto dalla legge n. 107/15 (per il quale ha presentato rituale domanda entro il 14 agosto 2015), si trova oggi lesa anche rispetto a quanti non hanno partecipato al piano di immissioni straordinario.

Ed invero, la legge 107/15, all'art. 1, comma 109, lett. c), dispone che *“per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167”*.

E' infatti accaduto che i soggetti che, non avendo partecipato al piano straordinario di assunzioni attuato nell'a.s. 2015/16, sono rimasti nelle rispettive graduatorie ad Esaurimento di provenienza, hanno ottenuto l'immissione in ruolo nel corrente a.s. 2016/17 nell'ambito di una sede scolastica compresa nella provincia di appartenenza.

Sulla corretta valutazione del servizio prestato

Per il servizio prestato presso la scuola paritaria “Ancelle Riparatrici – Madonna della Lettera” di Messina nel corso di sette anni di insegnamento (già **all.6**), la ricorrente non ha avuto riconosciuto alcun punteggio

Al contrario la stessa avrebbe avuto diritto all'assegnazione di ulteriori 21 punti in funzione della piena equiparazione del servizio svolto presso una scuola paritaria a quello svolto presso la scuola statale, così come previsto dall'allegato D, lettera B, al punto B del CCNI dell'8.4.2016 (**già All.17**).



A riguardo l'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge del 2. Agosto 2001 recita *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

La norma stabilisce un principio di chiara matrice costituzionale e comunitaria: il principio di equiparazione che, di diritto, si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera per espressa previsione normativa.

Tale principio appare naturale anche in considerazione della circostanza che la L.62/2000 ha affermato che il sistema nazionale di istruzione *“è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”* e che le suddette scuole svolgono un *“servizio pubblico”* (art.1 commi 1 e 3).

In seguito a ciò sono stati previsti rigidi controlli per gli istituti paritari. A titolo puramente esemplificativo la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”* così prevedendo una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti paritari.

Inoltre le disposizioni contenute nell'art.1 bis del DL 5.12.2005 n.250 nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali.

Alla luce delle disposizioni fin qui richiamate, è evidente l'illegittimità del CCNI nella parte che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, anche in sede di mobilità, per il servizio svolto negli istituti paritari. In caso contrario si giungerebbe a una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità della PA non essendovi ragioni per discriminare, sia in sede di mobilità che in fase di ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.



Tale principio di diritto ha trovato applicazione nel prevalente orientamento della giurisprudenza di merito più recente (cfr. ad es. trib. di Caltagirone provv. 535/2016 RG, trib di Milano provv. 6202/2016 RG).

Sui presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare in corso di causa.

Fumus boni juris

Quanto già esposto sub.1 mostra con chiarezza la sussistenza degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda della ricorrente.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di merito si è già pronunciata accogliendo le domande di numerosi docenti ugualmente discriminati.

In particolare:

il Tribunale di Trani – sezione lavoro – con provvedimento del 14.9.2016 ha dichiarato. *“l’illegittimità dell’assegnazione della ... all’Ambito Territoriale 0009 – Friuli Venezia Giulia (Udine) in luogo dell’Ambito Territoriale 0010 – Puglia (Foggia), come ad essa spettante ovvero ad altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel principio dello scorrimento della graduatoria”* e condannato l’amministrazione *“ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell’Ambito Territoriale Puglia, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse nella istanza di trasferimento”*

il Tribunale di Brindisi – sezione lavoro – con provvedimento n. 19068 del 12/10/16 così ha disposto: *“ In accoglimento del ricorso, sospende l’efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l’ambito territoriale Emilia Romagna 0022 e per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di rivalutare l’assegnazione della sede del lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato (sia su posto comune che su posto di lingua inglese) negli ambiti territoriali indicati in relazione alla regione Puglia, secondo l’ordine di preferenza ed il criterio di vicinorietà”*.

Anche il Tribunale di Patti – sezione lavoro – con provvedimento del 31 Ottobre 2016 ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento dalla Provincia di Messina alla Provincia di Verona, di un docente di sostegno alla scuola superiore, assunta in Fase C da GAE ai sensi della L.107/2015, con sede provvisoria in provincia



di Messina. Il provvedimento è particolarmente interessante in quanto afferma l'illegittimità delle procedure di mobilità per “ *la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti, omettendo, peraltro, il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi e del principio di precedenza di cui all'art. 13 contratto mobilità* ” e censura l'operato dell'Amministrazione che “*ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati.*”

Il Tribunale di Patti, nell'accogliere la misura cautelare, pone l'accento sul pericolo di disgregazione del nucleo familiare ed sull'impossibilità di “*sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale*”.

Ed ancora il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con ordinanza del 21/10/2016 ha deciso per la disapplicazione del bollettino che ha disposto il trasferimento di un docente nelle sedi del Veneto annullando la relativa assegnazione e stabilendo che la sede di lavoro debba essere tra quelle indicate nella domanda di mobilità.

Periculum in mora

L'illegittimità del provvedimento di trasferimento dell'odierna ricorrente presso l'ambito Lazio 0004 si riverbera in una ingiustificata lesione della vita personale, familiare e sociale, senza che possa ravvedersi in alcun modo una scelta volontaria manifestata in tal senso dalla docente.

Appare evidente che il rischio concreto di vedersi privata di un proprio diritto può essere tutelato soltanto con un provvedimento d'urgenza che riconosca il trasferimento della ricorrente presso una sede di lavoro tra quelle indicate per prime in ordine di preferenza.

Sussiste, dunque, nella fattispecie il *periculum in mora* atteso che la durata di un giudizio ordinario di cognizione esporrebbe la ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, non suscettibile di risarcimento per equivalente in considerazione del fatto che assiste due genitori ammalati.

Si determinerebbe, altrimenti, una lesione di un bene giuridico non patrimoniale che non può trovare adeguata tutela per le vie ordinarie e che integra un danno



irreparabile e particolarmente grave (anche in termini di perdita di chance) tale da giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

Non appaiono meno gravose le conseguenze economiche connesse e conseguenti al dover affrontare un trasferimento in altra Regione, tenuto conto delle spese di viaggio, vitto ed alloggio che la docente si trova a dover sostenere a causa dell'illegittimo trasferimento, e che la costringerebbero a versare in condizioni economiche particolarmente precarie, anche in considerazione del caro vita di una città come quella di Roma.

In conclusione, la necessità di porre rimedio in via d'urgenza alla lesione attuale dei diritti della ricorrente, attraverso la dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione dei provvedimenti in forza dei quali questa è stata trasferita nella città di Roma, si fonda sulla circostanza che nelle more di un giudizio di merito il diritto della ricorrente verrebbe irrimediabilmente perso atteso che vi sono in gioco diritti inviolabili legati alla tutela della persona e delle sue relazioni familiari e umane.

Né il fatto che la ricorrente abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria in provincia di Messina per l'a.s. 2016/2017 può far venir meno le ragioni d'urgenza. Ed invero la ricorrente ha ottenuto per l'a.s. 2016/2017 l'assegnazione provvisoria, con spezzoni orario sparsi in tre differenti plessi scolastici siti nel comprensorio delle isole Eolie, e specificatamente: n. 3 h presso l'I.C. "Lipari Santa Lucia", n. h. 9 presso il "Lipari 1 – Malfa Vespucci" e n. h 6 presso la sede di Stromboli.

Ciò, se da un lato le ha evitato, almeno per l'anno scolastico 2016/2017, un imprevisto, repentino e gravoso trasferimento a Roma, dall'altro **costringe la docente a continui spostamenti dalla propria città di residenza alle isole Eolie ed all'interno dell'arcipelago per poter prestare la propria attività di docenza nei tre plessi sopra indicati, con tutti gli evidenti disagi del caso, ancor più gravosi se si considerano le incognite che il trasporto marittimo comporta.**

Per quanto dedotto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, dichiarandosi **pronta ad integrare il contraddittorio** nell'ipotesi in cui dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione e dalla produzione degli atti relativi



alla procedura di trasferimento di eventuali controinteressati che potrebbero essere lesi dal provvedimento di accoglimento della domanda cautelare

Chiede

che il Giudice adito, esperiti gli adempimenti di rito, voglia fissare l'udienza di discussione al fine di accogliere le seguenti

DOMANDE

In via cautelare

1) Suspendere, previa dichiarazione di illegittimità, il provvedimento di assegnazione della ricorrente nell'Ambito territoriale Lazio e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e/o conseguenti, posti in essere in occasione dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017;

2) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, nella persona dell'attuale rappresentante legale *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella persona dell'attuale rappresentante legale *pro tempore*, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, ad assegnare l'odierna ricorrente ad una delle sedi disponibili dell'Ambito territoriale Sicilia – Messina richiesti o di altra sede secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

Nel merito

3) Accertare, dichiarare e/o confermare (in caso di accoglimento dell'istanza cautelare) il diritto all'assegnazione della ricorrente ad una delle sedi disponibili dell'Ambito territoriale Sicilia – Messina richiesti o di altra sede secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a veder valutato con punteggio pieno il servizio prestato presso la scuola paritaria e, per l'effetto, ordinare l'aggiornamento delle relative graduatorie;

5) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Si allegano i documenti dal n. 1 al 17 così come descritti in narrativa.



Nota Fiscale: si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile, ma, non superando il reddito della ricorrente la somma di €.34585,23 (**All. 17**), nulla è dovuto a titolo di contributo unificato.

Messina

Avv. Daniele Franchina

avv. Aurora Notarianni

Istanza per la determinazione della modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo al presente giudizio

Premesso che

Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti in GAE e in graduatoria di merito, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

Rilevato che

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- Il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *“le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C. 4319/2003)”*



➤ La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR USR (www.istruzione.it e/o www.urs.sicilia.it), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe a eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati, nella veste di cui sopra, formulano

Istanza

Affinché il Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra, voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

Quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio VIII, Ambito territoriale di Messina mediante pubblicazione sul sito www.usr.sicilia.it;

Quanto al MIUR, mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la sede di competenza.

Messina 18.1.2017

Avv. Daniele Franchina

avv. Aurora Notarianni

